



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
GIOVANNI FALCONE



REGIONE SICILIA

LICEO DELLE SCIENZE
UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO

ISTITUTO
PROFESSIONALE
per i Servizi Commerciali
Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
per i Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo
rurale
Aidone / Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>



ADEMPIMENTI E FUNZIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PIANO DI ATTIVITA'

LA DEFINIZIONE

BULLISMO

(TO BULLY)

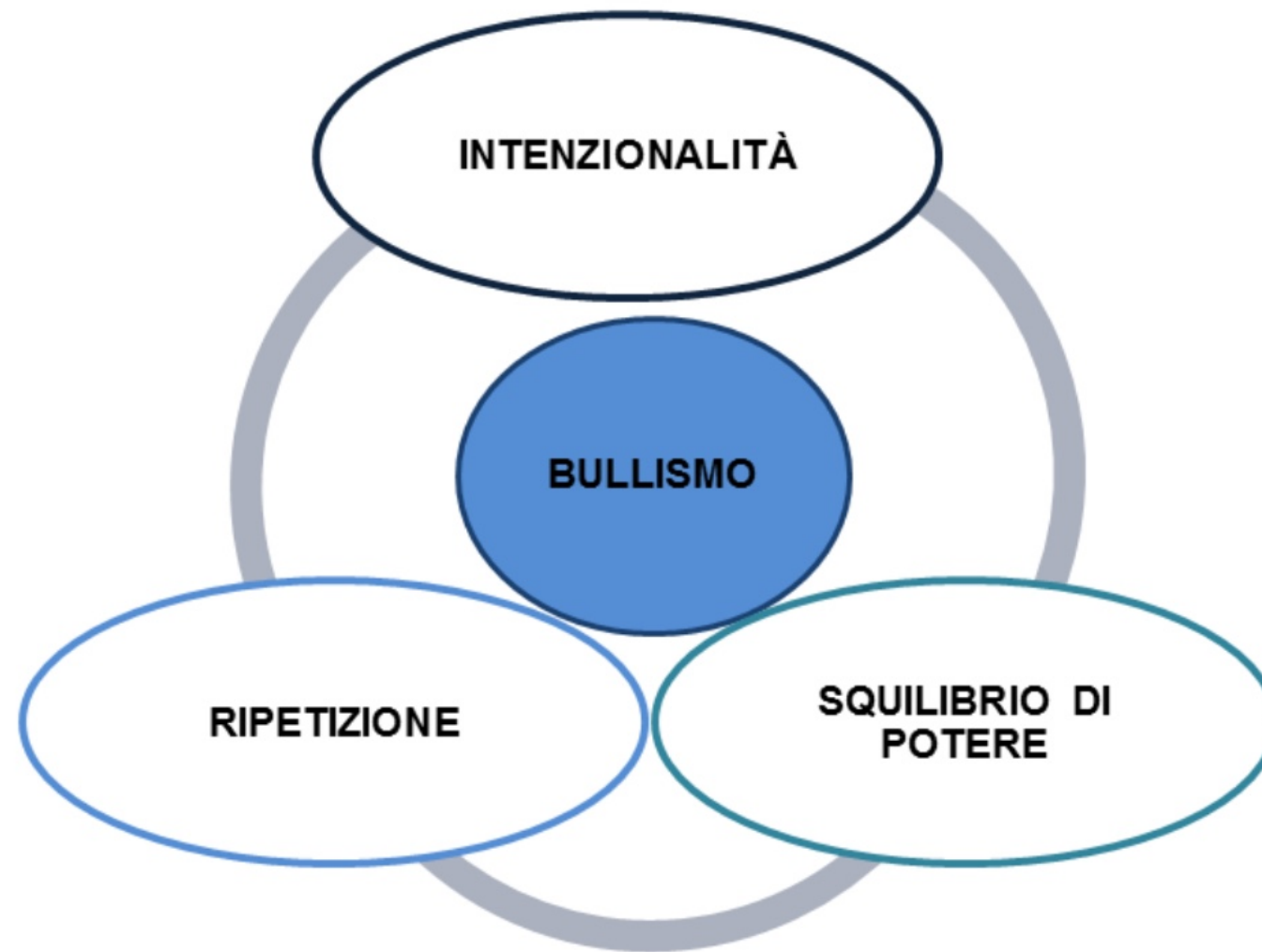
Il bullismo è un **atto aggressivo** condotto da un individuo o da un gruppo **ripetutamente** e nel tempo contro una vittima che **non riesce a difendersi**.



(Olweus 1943,48; Menesini, Nocentini e Palladino, 2017)

BULLISMO

LE CARATTERISTICHE



(Farrington, 1993; Olweus 1993; Sharp and Smith, 1994; Rigby, 2002; Hellström et al. 2015; Menesini et al. 2015)

COSA **NON** E' BULLISMO

CONFLITTO

- **Assenza di fissità nei ruoli**
chi subisce una volta, in quella successiva attacca
- **Assenza di pianificazione**
le prevaricazioni sono agite in modo improvviso e impulsivo
- **Parità tra i soggetti**
non esiste la componente dell'asimmetria di forza e di potere

REATO

- Aggressioni fisiche molto violente
- Uso di armi
- Minacce pesanti
- Molestie o violenze sessuali
- Furto di oggetti molto costosi

DEFINIZIONE

CYBERBULLISMO



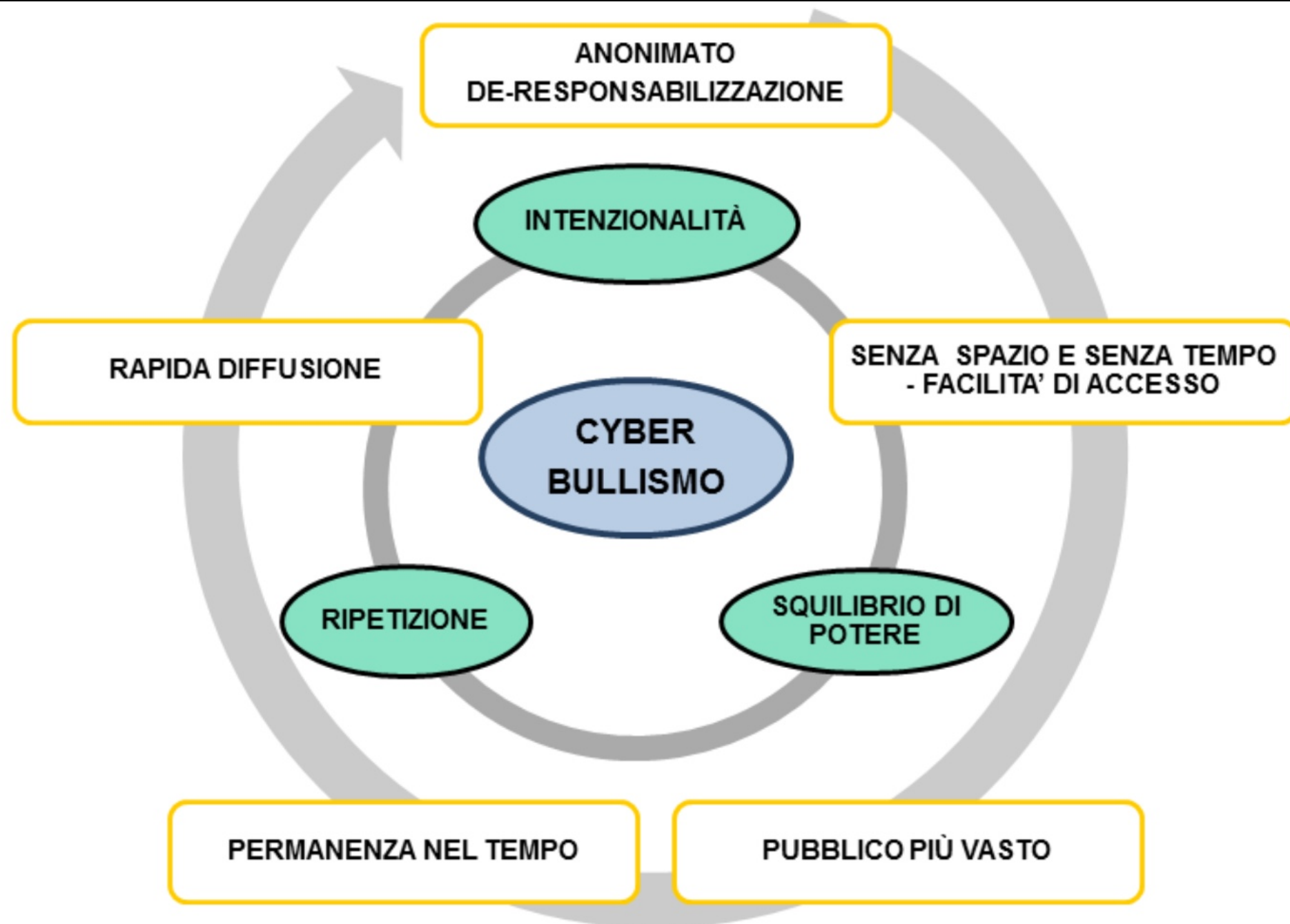
Il cyberbullismo è definito come un'azione **aggressiva intenzionale**, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando **mezzi elettronici**, nei confronti di una persona che non può difendersi.



(Smith et. al., 2008)

CYBERBULLISMO

LE CARATTERISTICHE



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui far riferimento è la **Legge 29 maggio 2017, n.71**, che definisce il cyberbullismo:

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli **artt. 3- 33- 34 della Costituzione** Italiana;
- dalla **Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007** recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva **MPI n. 30 del 15 marzo 2007** recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- dalla **direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007** recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
- dalle **linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;**
- dagli **artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale**, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- dagli **artt. 2043-2047-2048 Codice Civile** (responsabilità extracontrattuale, dovere di sorveglianza);
- dalla **Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"**.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo possono integrare **violazione** di diverse norme della **Costituzione, del Codice Civile e del Codice Penale.**

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA **COSTITUZIONE**

I principi di uguaglianza, libertà dell'insegnamento e diritto all'istruzione

I comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana, che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza dei seguenti principi:

Articolo 3, comma 1 - uguaglianza formale,

Articolo 3, comma 2 - uguaglianza sostanziale,

Articolo 33, della libertà di insegnamento

Articolo 34, comma 1 - libero accesso all'istruzione scolastica,
comma 2 - obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo,
comma 3 - riconoscimento del diritto di studio.

VIOLAZIONE DELLE LEGGI PENALI

I reati che possono configurare gli atti di bullismo e cyber bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:

Percosse (art. 581 del codice penale);

Lesioni (art. 582 del c.p.);

Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.);

Ingiuria (art. 594 del c.p.) o **Diffamazione** (art. 595 del c.p.);

Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.);

Minaccia (art. 612 c.p.);

Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) ;

Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.)

RESPONSABILITA' PENALE DELL'INSEGNANTE

L'insegnante (di una Scuola Statale o Paritaria), **nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale**, ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, "quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni " (art. 361 del c.p.).

Tale responsabilità trova fondamento anche nell'articolo 29 della Costituzione italiana (vedi anche il paragrafo "Culpa in vigilando della Scuola"

COME TUTELARSI?

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente sporgere denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.).

In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l'autore del reato (querela).

Il processo penale può concludersi con

- la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni;
- ordine al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.

VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO PRIVATO ILLECITO CIVILE

Il riferimento giuridico per l'illecito civile è l'art. 2043 C.C.:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale Civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.

La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.

QUALE DANNO E' RICONOSCIUTO DALLA LEGGE E PUO' ESSERE RISARCITO?

DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d'animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d'animo);

DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica della persona tutelati dalla Costituzione Italiana all'art. 32);

DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione Italiana).

Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.

QUALI **RESPONSABILITA'** PREVEDE LA LEGGE CIVILE

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse
responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

Culpa del Bullo Minore;

Culpa in educando e vigilando dei genitori;

**Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando)
della Scuola.**

IL BULLO MINORENNE E' IMPUTABILE?

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene, però, riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

La normativa prevede l'uso dell'ammonimento da parte del questore (Art. 612 c.p.).

DELL'AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE

L'ammonimento è uno strumento di prevenzione, volto ad evitare il coinvolgimento del minore, sia quale autore del reato sia quale vittima, in procedimenti penali.

L'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultra-quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta al Questore.

E' possibile ricorrere all'ammonimento soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di un altro minorenne.

DELL'AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE

La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

Se l'istanza è ritenuta fondata, anche a seguito di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale; procede quindi ad ammonire moralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

RESPONSABILITA CULPA IN VIGILANDO ED EDUCANDO DEI GENITORI

Si applica l'articolo 2048 del codice civile.

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale.

A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

CULPA IN VIGILANDO ED EDUCANDO DEI GENITORI

La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147. Di conseguenza è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore

(Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di educazione del genitore e di rapporti non costanti con il discendente. (Tribunale di Milano)

LE RESPONSABILITA'

CULPA IN VIGILANDO ED ORGANIZZANDO DELLA SCUOLA

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

CULPA IN VIGILANDO ED ORGANIZZANDO DELLA SCUOLA

La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso.

L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

A tal riguardo è necessario distinguere la responsabilità della Scuola privata dalla Scuola pubblica. Alla Scuola privata si applica l'art. 2049 del c.c. che sancisce la responsabilità indiretta dell'istituto scolastico con cui l'insegnante ha un rapporto di lavoro al momento del compimento dell'illecito del minore; viceversa, **la Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull'insegnante per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980).**

LA **RESPONSABILITA' RISARCITORIA** DEL PERSONALE SCOLASTICO

- ▶ Il personale docente e i dirigenti scolastici sono responsabili per i danni subiti dagli alunni per **omessa o scarsa vigilanza degli insegnanti ed ignavia del dirigente** e ancorché, occorrano comunque il **dolo o la colpa grave**, la culpa in vigilando presuppone che il dirigente sia stato in grado concretamente di poter rilevare l'esistenza di illeciti erariali posti in essere dai propri dipendenti (Francaviglia)
- ▶ La RESPONSABILITA'risarcitoria ha origine dalla imputabilità di fatti delittuosi cioè REATI
- ▶ L'imputabilità discende dalla attribuibilità del fatto a titolo di **DOLO o COLPA GRAVE**

IL RAPPORTO DI CAUSALITA'

**«NON IMPEDIRE L'EVENTO CHE SI HA OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE,
EQUIVALE A CAGIONARLO»**

Il personale scolastico deve svolgere la vigilanza con attenzione e diligenza

L'attenzione e la diligenza devono essere tanto maggiori quanto minore è l'età degli alunni affidati, con particolare riguardo allo sviluppo psico-fisico degli stessi

La **RESPONSABILITA'** può derivare da

- azione DIRETTA azione propria del docente
- Azione INDIRETTA derivare da una azione altrui che si aveva obbligo di impedire o prevenire

IL DOLO E LA COLPA GRAVE

Il personale scolastico è responsabile civile ed ha obbligo risarcitorio solo se sussiste il DOLO o la COLPA GRAVE

Il dolo, ai sensi dell'art. 43 c. p., si manifesta quando «l'evento dannoso o pericoloso, è il risultato dell'azione o dell'omissione ed è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione». secondo l'art. 43 c. p.

la colpa si manifesta allorché anche se l'evento è preveduto, «non è voluto dall'agente e **si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline**».

RESPONSABILITA' **ERARIALE**

Quando sussiste RESPONSABILITA'
ERARIALE del personale scolastico?



► Solo se da parte del dipendente c'è
DOLO o COLPA GRAVE

responsabilità erariale

Da violazione del dovere di diligenza minima propria della
maggioranza delle persone (colpa c.d. grave)

- oltre l'intenzione
- a intenzionale causazione
dell'evento

VINCERE LA PRESUNZIONE DI COLPEVOLEZZA

Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “**misure preventive**” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Cass. Sez.III n. 2657/03) che sancisce come “non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”

I COMPITI

ALLO SCOPO DI PREVENIRE I SOPRA CITATI
COMPORTAMENTI E ALLO SCOPO DI ADOTTARE
MISURE ATTE A SCONGIURARE LE SITUAZIONI ANTI
GIURIDICHE SOPRADETTE:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ✓ individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- ✓ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- ✓ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- ✓ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- ✓ coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati;
- ✓ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione;
- ✓ cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- ✓ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- ✓ prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- ✓ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ✓ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- ✓ predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- ✓ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- ✓ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL **DOCENTE**

- ✓intraprende **azioni congruenti** con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- ✓valorizza nell'attività didattica **modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni** adeguati al livello di età degli alunni.

| GENITORI

- ✓ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- ✓ sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ✓ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ✓ conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo;
- ✓ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- ✓ conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- ✓ conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo. conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- ✓ partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- ✓ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms,) che inviano;
- ✓ non è loro consentito durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- ✓ la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

GLI STRUMENTI

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

(ART. 5 BIS, DPR 21 NOVEMBRE 2007, N. 235)

**Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative.
Diventa un atto vincolante con la sua sottoscrizione.**

*i destinatari naturali del patto educativo di cui alla disposizione in questione siano i **genitori**, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.)*

La norma, contenuta nell'art. 5 bis, lascia alla libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome il compito di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole

GLI STRUMENTI

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(**ART. 5 BIS**, DPR 21 NOVEMBRE 2007, N. 235)

Atto unilaterale della scuola verso i propri studenti teso a fornire loro la specificazione dei comportamenti ad essi consentiti o vietati.

E' un atto vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo.

ESEMPIO DI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

- 1) **DEFINIZIONE DI BULLISMO e CYBERBULLISMO:**
- 2) **CARATTERISTICHE DISTINTIVE delle condotte**
- 4) **REGOLE per l'accesso agli strumenti informatici**
- 5) **REGOLE/SUGGERIMENTI per la protezione della privacy/e-privacy**
- 6) **SANZIONI DISCIPLINARI**
- 7) **L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE**
- 8) **LA PROCEDURA adottata all'interno dell'Istituto, qualora si ravvisino condotte ricollegabili al bullismo o al cyberbullismo:**
- 9) **Interventi: Soggetti coinvolti e Azioni**
- 10) **Le azioni di prevenzione del fenomeno:**
- 11) **I riflessi sulla valutazione del comportamento**
- 12) **Lettera disciplinare ai genitori, copia nel fascicolo;**
- 13) **Azioni riparatorie da parte del bullo**
- 14) **Interventi di servizi /Enti esterni**
- 15) **Segnalazioni /denunce**

IL DOCUMENTO DI E-POLICY

- ✓ norme comportamentali e procedure per l'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico,
- ✓ le misure per la prevenzione,
- ✓ le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.

LE RISORSE UMANE

IL TEAM SCOLASTICO

REFERENTE SCOLASTICO per il BULLISMO

REFERENTE contro DISPERSIONE SCOLASTICA

REFERENTE INCLUSIONE, BES

ANIMATORE DIGITALE

Commissione per l'aggiornamento del PTOF
(Funzioni strumentali)

PSICOLOGO d'Istituto

PIANO DI ATTIVITA'

1.adozione di un REGOLAMENTO DISCIPLINARE con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo e cyberbullismo prevedendo procedure sanzionatorie (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 all'art. 4)

2.eventuale indicazione nell'**atto di Indirizzo del D.S.** delle **scelte di politica scolastica** finalizzate a prevenzione e al contrasto del fenomeno;

3.indicazione nel **PTOF** di **progetti** e **pratiche scolastiche** che ne costituiscano concreta attuazione;

4. Riferimento nel **PTOF** alle **Pratiche educative** adottate dalla scuola (peer education, tecniche di mediazione, team docenti, partecipazione a reti di scuole, collaborazione con enti esterne istituzionalizzate, altro..)

PIANO DI **ATTIVITA**

5. inserimento nello **Statuto dello studenti e delle studentesse** e nel **Patto educativo di corresponsabilità** di riferimenti in ordine alla **prevenzione, contrasto e reazione a comportamenti riconducibili al Bullismo e Cyberbullismo**;
6. concrete azioni adottate in classe favorire l'**integrazione il curricolo** con specifiche competenze in materia di **legalità, interculturalità, educazione alla convivenza civile, educazione al rispetto**, inserendo appositi percorsi legati alla tematica nell'insegnamento di cittadinanza e costituzione o di altre discipline;
7. Adeguare la **valutazione del comportamento** degli studenti ricollegandola ad **indicatori specifici** che tengano conto delle competenze civiche e di cittadinanza;
8. creare a livello di ciascuna istituzione scolastica **team di docenti** di cui sia parte il Referente per il bullismo;
10. predisporre un **vademecum operativo** per la **rilevazione periodica** ,

11. raccolta di informazioni al verificarsi di fenomeni di bullismo, azioni da adottare con i soggetti coinvolti, rapporti con i genitori, rapporti con autorità,

12. individuare **percorsi educativi di prevenzione** da adottare nelle classi adeguato a ciascun ordine di scuola **da inserire nella programmazione di classe**;

13. individuare i **provvedimenti rieducativi** da adottare nei casi di bullismo

14. individuare in modo dettagliato le **reazioni sanzionatorie**, graduandole in base alla gravità dei fatti, indicando le modalità di partecipazione al procedimento istruttorio dei soggetti coinvolti